|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 200 del 13/03/2025

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc192778831)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc192778832)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc192778833)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc192778834)

[Modifiche al programma gare del 16/03/2025 2](#_Toc192778835)

[Modifiche al programma gare del 23/03/2025 2](#_Toc192778836)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 2](#_Toc192778837)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 4](#_Toc192778838)

[ERRATA CORRIGE 7](#_Toc192778839)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**VARIAZIONI AL CALENDARIO**

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

**S.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L** disputerà le gare interne, a partire dalla 11^ di ritorno (16.03.2025), sul **campo sportivo “Luigi Marziali” di Montegiorgio, via Michelangelo.**

.

**AUTORIZZAZIONE TORNEI**

Il Comitato Regionale Marche ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati Tornei organizzati dalle Società sportive, approvandone i regolamenti:

**TORNEI S.G.S.**

Denominazione Torneo: **TORNEO DELLA LIBERAZIONE**

Periodo di svolgimento: 25.04.2025

Categoria: Primi Calcii

Carattere Locale

Organizzazione: A.S.D. VADESE CALCIO

## Modifiche al programma gare del 16/03/2025

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

FABRIANO CERRETO/MATELICA CALCIO 1921 ASD del 15.03.2025 inizia **ore 15,00**

VIGOR CASTELFIDARDO-O ASD/PORTUALI CALCIO ANCONA del 15.03.2025 **posticipata a mercoledì 19.03.2025 ore17,00.**

**CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**

A seguito misure di ordine pubblico la gara GROTTAMMARE C. 1899 ARL/U.MANDOLESI inizia **ore 11,00.**

**COPPA MARCHE UMBRIA U17 FEMM.**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

WOMEN GUALDO CALCIO/DUCATO SPOLETO del 15.03.2025 è rinviata.

## Modifiche al programma gare del 23/03/2025

**COPPA MARCHE UMBRIA U17 FEMM.**

Visti gli accordi societari intervenuti le sottoindicate gare vengono disputate come segue:

ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA/LF JESINA AURORA **anticipata a sabato 22.03.2025 ore 17,30.**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

ECCELLENZA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 13/03/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 9/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALIFFI EMANUELE | (SANGIUSTESE VP) |  |  |  |

PROMOZIONE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE A - 9 Giornata - R | | | | | APPIGNANESE | - GABICCE - GRADARA | 0 - 1 |  | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 13/03/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BULDORINI MATTEO | (APPIGNANESE) |  |  |  |

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTAGNOLI DAVIDE | (GABICCE - GRADARA) |  |  |  |

AMMONIZIONE (VIII INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GHANNAOUI AMIN | (APPIGNANESE) |  |  |  |

AMMONIZIONE (VII INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANDI ALESSIO | (APPIGNANESE) |  |  |  |

AMMONIZIONE (III INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FERMANI JONATHAN | (APPIGNANESE) |  | TARQUINI MATTEO | (APPIGNANESE) |

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE C - 3 Giornata - R | | | | | CUPRENSE 1933 | - FERMO SSD ARL | 0 - 6 |  | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 13/03/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 9/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMERLATO DANIELE | (INVICTUS RAPAGNANO GROTTA) |  | AMURRI MATTIA | (MONTICELLI CALCIO S.R.L.) |

GARE DEL 12/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LELLI LEONAROD | (CUPRENSE 1933) |  |  |  |

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE B - 3 Giornata - R | | | | | LE TORRI CASTELPLANIO | - CALDAROLA G.N.C. | 0 - 4 |  | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del Segretario Angelo Castellana, nella seduta del 13/03/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUCCIARELLI NICOLO | (LE TORRI CASTELPLANIO) |  |  |  |

IL SEGRETARIO IL GIUDICE SPORTIVO

F.to Angelo Castellana F.to Agnese Lazzaretti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 198 – RIUNIONE DEL 10 marzo 2025

Reclamo n. 39/CSAT 2024/2025

Decisione n. 40/CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi ­– Componente

nella riunione del 10 marzo 2025,

a seguito del reclamo n. 39 promosso dalla società A.P.D. LF JESINA AURORA in data 28/02/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore MASON GIACOMO EDOARDO applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 77 del 26/02/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- sentito a chiarimenti il direttore di gara;

- relatore Piero Paciaroni,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 28/02/2025 la società A.P.D. LF JESINA AURORA ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore MASON GIACOMO EDOARDO applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 77 del 26/02/2025, chiedendo l’annullamento della squalifica o la riforma della decisione impugnata con riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante ha sostenuto che il proprio calciatore dopo l’espulsione si sarebbe diretto negli spogliatoi e, fatta la doccia, si sarebbe posizionato in tribuna, ma senza proferire alcuna offesa al direttore di gara; la società ipotizza che l’arbitro abbia attribuito al giocatore comportamenti offensivi messi in atto dai propri sostenitori per i quali peraltro è stata ad essa inflitta una ammenda.

La Corte ha chiesto chiarimenti – telefonici, stante l’urgenza della decisione - al direttore di gara.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “ *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

Dal referto arbitrale risulta che il calciatore è stato espulso per aver rivolto una espressione di scherno al direttore di gara, accompagnandola con un applauso ironico, nonchè che lo stesso successivamente lo ha insultato ripetutamente dalla tribuna.

Nella audizione telefonica l’arbitro ha confermato quanto refertato, precisando che ha riconosciuto con certezza il Mason in tribuna e che lo stesso lo ha insultato più volte.

Alla luce di tali riferiti comportamenti la sanzione irrogata risulta congrua per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.P.D. LF JESINA AURORA.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 10 marzo 2025.

Il Relatore e Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 13 marzo 2025

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 40/CSAT 2024/2025

Decisione n. 41/CSAT 2024/2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi ­– Componente

nella riunione del 10 marzo 2025,

a seguito del reclamo n. 40 promosso dalla società A.S.D. SAN CLAUDIO CALCIO in data 03/03/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore MATTEO TARTABINI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 187 del 26/02/2025,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- sentita la reclamante alla richiesta audizione;

- sentito a chiarimenti il direttore di gara;

- relatore Giovanni Spanti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 03/03/2025 la società A.S.D. SAN CLAUDIO CALCIO ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore MATTEO TARTABINI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 187 del 26/02/2025, chiedendo la riforma della decisione impugnata con riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

La reclamante ha sostenuto che il proprio calciatore avrebbe accidentalmente urtato l’arbitro - che si è fermato all’improvviso davanti a lui - mentre egli stava correndo verso la propria porta, ciò senza mettere in atto altri comportamenti.

Alla richiesta audizione tale versione dei fatti è stata ribadita.

La Corte ha sentito a chiarimenti - telefonicamente, stante l’urgenza della decisione - il direttore di gara il quale ha confermato di aver espulso il calciatore per aver protestato platealmente, ma senza ingiuriarlo o insultarlo, prima disturbandolo nella corsa e poi toccandolo leggermente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: “ *I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

Alla luce dei comportamenti refertati e dei chiarimenti forniti dal direttore di gara risulta che il Tartabini si è limitato a mettere in atto una smodata protesta per cui la squalifica va ridotta a 2 giornate di gara, non avendo superato tali limiti quanto messo in atto dal calciatore.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore MATTEO TARTABINI a 2 (due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 10 marzo 2025.

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 13 marzo 2025

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO ECCELLENZA**

A seguito verifica l’ammonizione comminata nel CU n. 199 del 12.03.2025 al calciatore ALIFFI EMANUELE, indicato come tesserato della soc. Atletico Mariner, è revocata con effetto immediato; al contempo lo stesso calciatore viene inserito nel presente CU fra i calciatori ammoniti essendo tesserato correttamente con la soc. Sangiustese VP.

**CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**

A seguito rettifica arbitrale la squalifica per 2 gare comminata nel CU n. 199 del 12.03.2025 al calciatore SALADINI LORENZO, tesserato con la soc. Monticelli Calcio, deve ritenersi revocata con effetto immediato; al contempo viene inserito fra i calciatori espulsi e squalificati per 2 gare, come risulta nel presente CU, AMURRI MATTIA, tesserato con la medesima suddetta Società.

A seguito rettifica arbitrale la squalifica per 2 gare comminata nel CU n. 199 del 12.03.2025 al calciatore ANTOGNOZZI GIULIO, tesserato con la soc. Invictus Rapagnano Grottazzolina, deve ritenersi revocata con effetto immediato; al contempo viene inserito fra i calciatori espulsi e squalificati per 2 gare, come risulta nel presente CU, CUMERLATO DANIELE, tesserato con la medesima suddetta Società.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24/03/2025.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 13/03/2025.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |